

<i>Tipologia di incentivo</i>	<i>Validità</i>	<i>Destinatari</i>	<i>Caratteri dell'incentivo</i>	<i>Durata</i>	<i>Tipologia contrattuale agevolata</i>	<i>Operatività</i>
Esenzione contributiva per percettori Reddito di Cittadinanza (RdC)	Stabile	Beneficiari del RdC	Esonero dal versamento dei contributi INPS a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel limite dell'importo mensile del RdC spettante al lavoratore all'atto dell'assunzione e comunque non superiore a euro 780 mensili	Durata pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del RdC. La durata minima è pari a 5 mensilità	Assunzione con contratto a tempo indeterminato full time e in apprendistato	Si
Apprendistato di I livello (aziende fino a 9 dipendenti)	2020	Giovani dai 15 ai 25 anni di età	Sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fatta eccezione per l'aliquota Naspi (1,61%)	36 mesi	Assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore	Si
Apprendistato di I livello (aziende oltre 9 dipendenti)	2020	Giovani dai 15 ai 25 anni di età	Aliquota contributiva al 5%. Azzeramento della contribuzione Naspi. Esenzione dal ticket licenziamento	Intera durata dell'apprendistato e comunque non oltre 4 anni	Assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore	Si
Giovani under 35	2020 (dal 2021 under 30)	Giovani fino a 34 anni e 364 giorni mai occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro	Esonero del 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 3.000 euro annui, riparametrato ed applicato su base mensile. L'assunzione incentivata riguarda la categoria dei quadri, impiegati e operai	36 mesi	Assunzione con: contratto a tempo indeterminato (anche in somministrazione) a tutele crescenti full e part time; trasformazione di precedente rapporto a termine (il giovane deve essere in possesso del requisito anagrafico al momento della trasformazione). Nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato professionalizzante al termine del periodo formativo, è previsto il riconoscimento dell'esonero del 50% dei contributi per i 12 mesi successivi, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data del mantenimento in servizio (tale beneficio è fruito al termine di quello già previsto dall'art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2015)	Si

Incentivo Lavoro (IO Lavoro)	2020	<p>Personae disoccupate di età compresa tra: - i 16 ei 24 anni;</p> <p>con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Tali soggetti non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro</p>	<p>L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8,060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile</p>	12 mesi	<p>Assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e con contratto di apprendistato professionalizzante.</p> <p>L'incentivo è inoltre riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato (in tal caso non è richiesto il requisito di disoccupazione). L'incentivo è cumulabile con quello previsto per i percettori di RdC e con l'esonero volto all'assunzione stabile di under 35, nel rispetto della disciplina di riferimento</p>	<p>Le procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in un'apposita circolare INPS</p>
Giovani "eccellenze" - Laureati	2020	<p>Giovani fino a 29 anni e 364 giorni in possesso di laurea magistrale conseguita con votazione 110 e lode e media ponderata di almeno 108/110. Il titolo deve essere stato conseguito entro la durata legale del corso di studi, tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 in università statali o non statali</p>	<p>Sgravio della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro</p>	12 mesi	<p>Assunzione con contratto a tempo indeterminato, anche parziale; trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine</p>	<p>In attesa di circolare INPS</p>
Giovani "eccellenze" – Dottori di ricerca	2020	<p>Giovani fino a 33 anni e 364 giorni. Il titolo deve essere stato conseguito entro la durata legale del corso di studi, tra il 1° gennaio 2018 e il 30/06/2019 in università statali o non statali</p>	<p>Sgravio della contribuzione previdenziale nel limite massimo di 8.000 euro</p>	12 mesi	<p>Assunzione con: contratto a tempo indeterminato; trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine</p>	<p>In attesa di circolare INPS</p>
Post alternanza e post apprendistato di I e III livello	Stabile	<p>Ex studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore almeno il 30% delle ore previste in programmi di alternanza. Studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione</p>	<p>Esonero del 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro annui</p>	36 mesi	<p>Assunzione con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. L'assunzione deve avvenire entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio.</p> <p>I soggetti non devono mai aver avuto un rapporto a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.</p>	<p>Si</p>

<p>Apprendistato professionalizzante - Apprendistato di alta formazione e ricerca</p>	<p>Stabile</p>	<p>Giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni</p>	<p>Per i datori di lavoro con più di 9 dipendenti contribuzione pari all'11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per i datori di lavoro fino a 9 dipendenti: - dal 1° al 12° mese aliquota contributiva al 3,11%; - dal 13° al 24° mese 4,61%; - dal 25° al 36° mese 11,61%. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, l'agevolazione contributiva all'11,61% viene riconosciuta per i 12 mesi successivi. Possibilità di inquadrare l'apprendista fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione al CCNL</p>	<p>Fino al termine del periodo formativo + ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione al termine dell'apprendistato</p>	<p>Assunzione con contratto di apprendistato di II o III livello</p>	<p>Si</p>
<p>Apprendistato per lavoratori in mobilità e percettori di altre forme di trattamenti di disoccupazione</p>	<p>Stabile</p>	<p>Soggetti senza alcun limite d'età beneficiari di indennità di mobilità. Soggetti over 29 beneficiari di altri trattamenti di disoccupazione</p>	<p>Per i datori di lavoro con più di 9 dipendenti: dal 1° al 36° mese aliquota contributiva a carico datore pari all' 11,61%. Per i datori di lavoro fino a 9 dipendenti: - dal 1° al 12° mese Aliquota contributiva a carico datore pari al 3,11%; - dal 13° al 24° mese 4,61%; - dal 25° al 36° mese 11,61%</p>	<p>Fino al termine del periodo formativo</p>	<p>Assunzione con contratto di apprendistato</p>	<p>Si</p>
<p>Donne</p>	<p>Stabile</p>	<p>Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Il termine si abbassa a 6 mesi se: - residenti in aree svantaggiate indicate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e alcuni territori del Centro-Nord; - impiegate in una professione o settore economico caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere (Decreto Interministeriale 25 novembre 2019). - Disoccupate da oltre 2 mesi con almeno 50 anni di età. Donne disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti</p>	<p>Per le assunzioni a tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi. Per le assunzioni a tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi. Nel caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione.</p>	<p>Dai 12 ai 18 mesi</p>	<p>Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato (anche trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto)</p>	<p>Si</p>

Over 50	Stabile	Soggetti di età pari o superiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi	Assunzione a tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi. Assunzione a tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi. Nel caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione	Dai 12 ai 18 mesi	Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato (anche trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto)	Si
Lavoratori in CIGS	Stabile	Soggetti che abbiano fruito della CIGS per un periodo di almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi	Contribuzione a carico del datore di lavoro pari a 11,61% per le aziende con più di 9 dipendenti. Contributo mensile pari al 50% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo pari a: -9 mesi per i lavoratori fino 50 anni; -21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni.	12 mesi	Assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato	Si
Lavoratori in NASpl	Stabile	Soggetti che fruiscono della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) o lavoratori che, avendo inoltrato istanza di concessione, abbiano titolo alla prestazione ma non l'abbiano ancora percepita	Beneficio economico riconosciuto al datore di lavoro pari al 20% dell'indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di spettanza dell'indennità	Periodo residuo di spettanza dell'indennità	Assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Trasformazioni a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di Naspì, cui sia stata sospesa la prestazione stessa in conseguenza dell'impiego a termine.	Si

Beneficiari assegno di ricollocazione (AdR)	Stabile	Lavoratori in CIGS beneficiari dell'assegno di ricollocazione (AdR)	Esonero per il datore di lavoro dal versamento del 50% dei contributi a suo carico, nel limite massimo di 4.030 euro annui, per un periodo massimo di: - 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato; - 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato (in caso di successiva trasformazione a tempo indeterminato, l'agevolazione spetta per ulteriori 6 mesi).	Da 12 (assunzione con contratto a tempo determinato) a 18 mesi (assunzione a tempo indeterminato o trasformazione di precedente rapporto a termine)	Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e successive trasformazioni. Rientrano nel campo di applicazione dell'agevolazione anche i rapporti di apprendistato	Sì
Lavoratori con disabilità	2020	Soggetti iscritti nelle liste di collocamento mirato previste dalla L. 68/1999	Incentivo di ammontare pari al: - 70% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi se l'assunzione a tempo indeterminato riguarda un soggetto con handicap fisico superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria inserite nella tabella allegata al T.U. sulle pensioni di guerra; -35% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi se la riduzione della capacità lavorativa è tra il 67% ed il 79% o le minorazioni riferite alla tabella richiamata siano ricomprese tra la quarta e la sesta categoria; -70% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali per 60 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato ovvero per tutta la durata del rapporto se l'assunzione è a tempo determinato (non inferiore a 12 mesi) nel caso in cui ad essere	Da 36 mesi a 60 mesi	Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato (incluse trasformazioni di precedenti rapporti a termine) anche a tempo parziale	Sì

<p>Persone in esecuzione di pena o di misura di sicurezza detentiva</p>	<p>Stabile</p>	<p>1) Soggetti detenuti o internati, anche ammessi al lavoro esterno; 2) Soggetti semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi</p>	<p>Per l'assunzione di lavoratori di cui alla categoria 1) è riconosciuto un credito di imposta per ciascun lavoratore assunto nella misura di euro 520,00 mensili; categoria 2) credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nella misura di euro 300,00 mensili. Riduzione del 95% del carico contributivo complessivo</p>	<p>Durata dello stato detentivo e 18 mesi successivi</p>	<p>Assunzione con contratto anche a tempo parziale, ma comunque di durata non inferiore a 30 giorni</p>	<p>Si</p>
<p>Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale</p>	<p>Stabile</p>	<p>Soggetti assunti in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità o paternità, in congedo parentale ed in congedo per malattia del figlio, fino al compimento di un anno di età del bambino o per un anno dall'accoglienza del minore in caso di adozioni</p>	<p>Sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi assicurativi INAIL</p>	<p>Durata del contratto e comunque non oltre 12 mesi</p>	<p>L'incentivo è rivolto ai datori di lavoro che occupano meno di 20 dipendenti ed effettuano assunzioni con contratto a tempo determinato</p>	<p>Si</p>
<p>Garanzia Giovani – Regione Campania - Misura 5 "Tirocini extracurricolari"</p>	<p>2020</p>	<p>1) Giovani NEET di età compresa tra i 15 e i 29 anni; 2) giovani anche non NEET di età compresa tra i 16 e i 35 anni, disoccupati e residenti nelle Regioni meno sviluppate e in transizioni beneficiarie dell'Asse I bis (per Regioni meno sviluppate si intendono Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; per Regioni in transizione si intendono Abruzzo, Molise e Sardegna); - NEET svantaggiati del Rione Sanità (Napoli). Requisito necessario è l'iscrizione dei giovani al Programma Garanzia Giovani</p>	<p>Viene riconosciuta per ciascun tirocinante un'indennità mensile a carico del PON IOG di 300 euro. I restanti 200 euro mensili sono a carico del soggetto ospitante. Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate dalle aziende sul portale <a href="http://bandidg11.regione.campania.it">bandidg11.regione.campania.it</a></p>	<p>6 mesi</p>	<p>Tirocinio extracurricolare</p>	<p>Si</p>

<p>Garanzia Giovani - Regione Campania - Misura 2C Assunzione e formazione</p>	<p>2020</p>	<p>1) Giovani NEET di età compresa tra i 15 e i 29 anni;  2) giovani anche non NEET di età compresa tra i 16 e i 35 anni, disoccupati e residenti nelle Regioni meno sviluppate e in transizioni beneficiarie dell'Asse I bis (per Regioni meno sviluppate si intendono Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; per Regioni in transizione si intendono Abruzzo, Molise e Sardegna).  Requisito necessario è l'iscrizione dei giovani al Programma Garanzia Giovani</p>	<p>Il contributo alla formazione può avere un tetto max di € 4.000 per singolo giovane. L'attività formativa deve essere attivata entro 120 giorni dalla data di avvio del rapporto di lavoro o essere precedente all'avvio dell'attività lavorativa purché sia conclusa entro 12 mesi. La formazione potrà essere erogata nelle seguenti modalità :  - formazione individuale (max 3 persone) UCS € 40 ora/allievo max € 4.000;  formazione di gruppo: UCS ora/corso: € 73,13 (fascia C) o € 117 (fascia B) o € 146,25 (fascia A); UCS ora/allievo: € 0,80.  Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate dalle aziende sul portale <a href="http://bandidg11.regione.campania.it">bandidg11.regione.campania.it</a></p>	<p>Periodo di svolgimento dell'attività formativa</p>	<p>Assunzione con contratto a tempo indeterminato (escluso apprendistato)</p>	<p>Si</p>
<p>Garanzia IN - <i>INserimento, INclusione, INtegrazione</i> - Tirocini</p>	<p>2020</p>	<p>Disoccupati e/o inoccupati iscritti nelle liste di cui alla L. 68/99</p>	<p>Viene riconosciuto per ciascun tirocinante un importo di euro 500 mensili a titolo di indennità di partecipazione, fino ad un ammontare massimo di 6.000 euro. Viene inoltre riconosciuta la copertura dei costi relativi alle polizze assicurative RCT e INAIL, oltreché un importo forfettario di euro 500 annui a titolo di rimborso delle spese di viaggio per ciascun tirocinante. Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate dalle aziende sul portale <a href="http://bandidg11.regione.campania.it">bandidg11.regione.campania.it</a></p>	<p>Durata massima 12 mesi</p>	<p>Tirocinio extracurricolare</p>	<p>Si</p>

<p>Garanzia IN - <i>INserimento, INclusione, INtegrazione</i> - Assunzione e formazione</p>	<p>2020</p>	<p>Soggetti iscritti nelle liste di collocamento mirato previste dalla L. 68/1999, in possesso dei seguenti requisiti: 1) essere disoccupati; 2) essere residenti in Regione Campania</p>	<p>Il contributo alla formazione può avere un tetto max di € 4.000 per singolo soggetto. L'intervento formativo dovrà attuarsi entro 120 giorni dalla data di avvio del rapporto di lavoro o precedere l'avvio dell'attività lavorativa, purché sia concluso entro 12 mesi dall'assunzione. La formazione potrà essere erogata nelle seguenti modalità :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formazione individuale (max 3 persone) UCS € 40 ora/allievo fino ad un massimo di 4.000 euro;</li> <li>- formazione di gruppo: UCS ora/corso: € 73,13 (fascia C) o € 117 (fascia B) o € 146,25 (fascia A); UCS ora/allievo: € 0,80. Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate dalle aziende sul portale <a href="http://bandidg11.regione.campania.it">bandidg11.regione.campania.it</a></li> </ul>	<p>Periodo di svolgimento dell'attività formativa</p>	<p>Assunzione con contratto a tempo indeterminato</p>	<p>Si</p>
<p>Progetto FILA – Regione Campania</p>	<p>Avviso a sportello attivo fino ad esaurimento risorse</p>	<p>Ex percettori di ammortizzatori sociali dal 01/01/2014 privi di sostegno al reddito, residenti o domiciliati in Regione Campania, iscritti ai competenti CPI e non beneficiari di altre misure di politica attiva regionale. È inoltre prevista la possibilità di un'esperienza di formazione pratica (c.d. work experience) con il riconoscimento al soggetto di un'indennità di partecipazione mensile di 802,50 euro mensili per un massimo di 107 ore, interamente a carico della Regione</p>	<p>euro 7.000 per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato; euro 3.000 per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato per un periodo complessivo di 12 mesi da attuarsi nell'arco temporale di 24 mesi.</p>	<p>Una - tantum</p>	<p>Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato</p>	<p>Si</p>